**LEGGE 7 aprile 2014, n. 56**

**Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

(14G00069)

**Entrata in vigore del provvedimento: 08/04/2014 *(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/2020)***

[(GU n.81 del 07-04-2014)](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2014/04/07/81/sg/pdf)

Testo in vigore dal: 4-12-2020

 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Promulga

la seguente legge:

 Art. 1

 1. La presente legge detta disposizioni in materia di citta'

metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di

adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarieta',

differenziazione e adeguatezza.

 2. Le citta' metropolitane sono enti territoriali di area vasta con

le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalita'

istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio

metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle

infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della

citta' metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al

proprio livello, ivi comprese quelle con le citta' e le aree

metropolitane europee.

 3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai

sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente

montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le

specificita' di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97.

 4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o piu'

comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro

competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai

commi da 104 a 141.

 5. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della

Costituzione e delle relative norme di attuazione, le citta'

metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze,

Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente

legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114

e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando

la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117. I

principi della presente legge valgono come principi di grande riforma

economica e sociale per la disciplina di citta' e aree metropolitane

da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla

regione Friuli-Venezia Giulia, in conformita' ai rispettivi statuti.

 6. Il territorio della citta' metropolitana coincide con quello

della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi

compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi

dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica

delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla

citta' metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta

giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto

articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con

riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove

un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro

novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di

mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il

Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli

affari regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del

presidente della regione, decide in via definitiva in ordine

all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di

legge contenente modifiche territoriali di province e di citta'

metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della

Costituzione.

 7. Sono organi della citta' metropolitana:

 a) il sindaco metropolitano;

 b) il consiglio metropolitano;

 c) la conferenza metropolitana.

 8. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede

il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende

al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli

atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il

consiglio metropolitano e' l'organo di indirizzo e controllo, propone

alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti,

piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso

sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni

attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il

consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della

conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla

conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo

dei comuni compresi nella citta' metropolitana e la maggioranza della

popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via

definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri

propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto,

nonche' i poteri di cui al comma 9.

 9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le

sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che

rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella citta'

metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente

residente.

 10. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le

norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le

attribuzioni degli organi nonche' l'articolazione delle loro

competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9.

 11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:

 a) regola le modalita' e gli strumenti di coordinamento dell'azione

complessiva di governo del territorio metropolitano;

 b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti

parte della citta' metropolitana e la citta' metropolitana in ordine

alle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni

metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in

comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante

convenzione che regola le modalita' di utilizzo di risorse umane,

strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono

avvalersi di strutture della citta' metropolitana, e viceversa, per

l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni

possono delegare il predetto esercizio a strutture della citta'

metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica;

 c) puo' prevedere, anche su proposta della regione e comunque

d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per

specifiche funzioni e tenendo conto delle specificita' territoriali,

con organismi di coordinamento collegati agli organi della citta'

metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La mancata intesa puo' essere superata con decisione della conferenza

metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;

 d) regola le modalita' in base alle quali i comuni non compresi nel

territorio metropolitano possono istituire accordi con la citta'

metropolitana.

 12. Le citta' metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo

quanto previsto dal comma 18 per la citta' metropolitana di Reggio

Calabria, e ai commi da 101 a 103 sono costituite alla data di

entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province

omonime.

 13. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89.

 14. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325,

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia e

la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della

presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31

dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti

e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le

funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in

vigore della presente legge la provincia sia commissariata, il

commissariamento e' prorogato fino al 31 dicembre 2014, secondo le

modalita' previste dal comma 82. Alle funzioni della provincia si

applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97.

Restano a carico della provincia, anche nel caso di cui al comma 82

del presente articolo, gli oneri connessi con le attivita' in materia

di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli

oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli

articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, e successive modificazioni, di seguito denominato 'testo unico'.

(2)

 15. Entro il 12 ottobre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio

metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si

insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana.

Entro il 31 dicembre 2014 la conferenza metropolitana approva lo

statuto.

 16. Il 1º gennaio 2015 le citta' metropolitane subentrano alle

province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e

passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di

finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilita' interno;

alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni

di sindaco metropolitano e la citta' metropolitana opera con il

proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni

proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta data non sia

approvato lo statuto della citta' metropolitana, si applica lo

statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della

provincia relative al presidente della provincia e alla giunta

provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni

relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio

metropolitano.

 17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30

giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere

sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

 18. La citta' metropolitana di Reggio Calabria e' costituita, con

le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli

organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla

decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque,

non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di

Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono

conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di

costituzione della citta' metropolitana a quella di entrata in vigore

della presente legge. In ogni caso il termine del 30 settembre 2014

e' sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di

costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1º gennaio 2015

sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli

organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 e' sostituito dal

trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi

provinciali.

 19. Il sindaco metropolitano e' di diritto il sindaco del comune

capoluogo.

 20. Il consiglio metropolitano e' composto dal sindaco

metropolitano e da:

 a) ventiquattro consiglieri nelle citta' metropolitane con

popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

 b) diciotto consiglieri nelle citta' metropolitane con popolazione

residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di

abitanti;

 c) quattordici consiglieri nelle altre citta' metropolitane.

 21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso

di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove

elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla

proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

 22. Lo statuto della citta' metropolitana puo' prevedere l'elezione

diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema

elettorale che sara' determinato con legge statale. E' inoltre

condizione necessaria, affinche' si possa far luogo a elezione del

sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che

entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad

articolare il territorio del comune capoluogo in piu' comuni. A tal

fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione

territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata

secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo

unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a

referendum tra tutti i cittadini della citta' metropolitana, da

effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere

approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. E' altresi'

necessario che la regione abbia provveduto con propria legge

all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi

dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto

previsto dai periodi precedenti, per le sole citta' metropolitane con

popolazione superiore a tre milioni di abitanti, e' condizione

necessaria, affinche' si possa far luogo ad elezione del sindaco e

del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto

della citta' metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee,

ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia

realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di

autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della citta'

metropolitana.

 23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 60, comma 1:

 1) all'alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono

inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;

 2) il numero 12) e' sostituito dal seguente:

 «12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri

metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali

in carica, rispettivamente, in altro comune, citta' metropolitana,

provincia o circoscrizione»;

 b) all'articolo 63, comma 1, alinea, dopo le parole: «consigliere

comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;

 c) l'articolo 65 e' sostituito dal seguente:

 «Art. 65 (Incompatibilita' per consigliere regionale, comunale e

circoscrizionale). - 1. Le cariche di presidente provinciale, nonche'

di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della

regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

 2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono

incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di

altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra

circoscrizione, anche di altro comune.

 3. La carica di consigliere comunale e' incompatibile con quella di

consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune».

 24. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere

metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche

con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 e' esercitato

a titolo gratuito. Restano a carico della citta' metropolitana gli

oneri connessi con le attivita' in materia di status degli

amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri

previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80,

84, 85 e 86 del testo unico.

 25. Il consiglio metropolitano e' eletto dai sindaci e dai

consiglieri comunali dei comuni della citta' metropolitana. Sono

eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri

comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la

decadenza da consigliere metropolitano.

 26. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da

un numero di candidati non inferiore alla meta' dei consiglieri da

eleggere e comunque non superiore al numero dei consiglieri da

eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto

al voto.

 27. Nelle liste nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in

misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con

arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei candidati

del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a

50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma

29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al

sesso piu' rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo

da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo.

La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature

eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo

prescritto dal comma 26 e' inammissibile.

 28. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della

legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 27.

 29. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale

appositamente costituito presso gli uffici del consiglio

metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso

l'amministrazione provinciale dalle ore otto del ventunesimo giorno

alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

 30. Il consiglio metropolitano e' eletto con voto diretto, libero e

segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico

collegio elettorale corrispondente al territorio della citta'

metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio

elettorale di cui al comma 29.

 31. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio

elettorale di cui al comma 29 in colori diversi a seconda della

dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto,

secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli

aventi diritto e' consegnata la scheda del colore relativo al comune

in cui sono in carica.

 32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base

di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva

della fascia demografica del comune di cui e' sindaco o consigliere,

determinata ai sensi del comma 33.

 33. Ai fini delle elezioni, i comuni della citta' metropolitana

sono ripartiti nelle seguenti fasce:

 a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

 b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000

abitanti;

 c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000

abitanti;

 d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000

abitanti;

 e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000

abitanti;

 f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000

abitanti;

 g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000

abitanti;

 h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di

abitanti;

 i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

 34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche

dei comuni appartenenti alla citta' metropolitana e' determinato

secondo le modalita', le operazioni e i limiti indicati nell'allegato

A annesso alla presente legge.

 35. Ciascun elettore puo' esprimere, inoltre, nell'apposita riga

della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di

consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il

cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore

e' ponderato ai sensi del comma 34.

 36. La cifra elettorale di ciascuna lista e' costituita dalla somma

dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per

l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide

la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4

... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi

si scelgono, tra i quozienti cosi' ottenuti, quelli piu' alti, in

numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in

una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti

rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti

compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre

intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista che ha ottenuto

la maggiore cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per

sorteggio.

 37. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 29,

terminate le operazioni di scrutinio:

 a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;

 b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati

sulla base dei voti di preferenza ponderati;

 c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative

proclamazioni.

 38. A parita' di cifra individuale ponderata, e' proclamato eletto

il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti

della lista; in caso di ulteriore parita', e' proclamato eletto il

candidato piu' giovane.

 39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa

la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune

della citta' metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella

medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale

ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere

eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della citta'

metropolitana.

 40. Il sindaco metropolitano puo' nominare un vicesindaco, scelto

tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a

lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il

vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui

questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla

carica per cessazione dalla titolarita' dell'incarico di sindaco del

proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento

del nuovo sindaco metropolitano.

 41. Il sindaco metropolitano puo' altresi' assegnare deleghe a

consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di

collegialita', secondo le modalita' e nei limiti stabiliti dallo

statuto.

 42. La conferenza metropolitana e' composta dal sindaco

metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni

appartenenti alla citta' metropolitana.

 43. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della

conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai commi da 5

a 11.

 44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei

vincoli del patto di stabilita' interno, alla citta' metropolitana

sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle

attribuite alla citta' metropolitana nell'ambito del processo di

riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97

del presente articolo, nonche', ai sensi dell'articolo 117, secondo

comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni

fondamentali:

 a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico

triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di

indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e

delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in

relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle

regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro

competenza;

 b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture

di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture

appartenenti alla competenza della comunita' metropolitana, anche

fissando vincoli e obiettivi all'attivita' e all'esercizio delle

funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

 c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi

pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale

di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la citta'

metropolitana puo' esercitare le funzioni di predisposizione dei

documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei

contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure

selettive;

 d) mobilita' e viabilita', anche assicurando la compatibilita' e la

coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito

metropolitano;

 e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale,

anche assicurando sostegno e supporto alle attivita' economiche e di

ricerca innovative e coerenti con la vocazione della citta'

metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di

cui alla lettera a);

 f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di

digitalizzazione in ambito metropolitano.

 45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle

regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione,

nonche' l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della

Costituzione.

 46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze,

possono attribuire ulteriori funzioni alle citta' metropolitane in

attuazione dei principi di sussidiarieta', differenziazione e

adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della

Costituzione.

 47. Spettano alla citta' metropolitana il patrimonio, il personale

e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna citta'

metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi

e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro

alla provincia. Il trasferimento della proprieta' dei beni mobili e

immobili e' esente da oneri fiscali.

 48. Al personale delle citta' metropolitane si applicano le

disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale

trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il

trattamento economico in godimento.

 49. In considerazione della necessita' di garantire il tempestivo

adempimento degli obblighi internazionali gia' assunti dal Governo,

nonche' dell'interesse regionale concorrente con il preminente

interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche mediante

societa' dalla stessa controllate, subentra in tutte le

partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di

Milano e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di

Monza e Brianza nelle societa' che operano direttamente o per tramite

di societa' controllate o partecipate nella realizzazione e gestione

di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale

denominata Expo 2015. Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli

adempimenti societari necessari per il trasferimento delle

partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione

Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale. Entro

quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da

adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e

delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni

esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione

fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui

al precedente periodo. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016,

N. 232.

 49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante

societa' dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute

dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza

avviene a titolo gratuito, ferma restando l'appostazione contabile

del relativo valore. Con perizia resa da uno o piu' esperti nominati

dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito

Albo dei periti, viene operata la valutazione e l'accertamento del

valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della

Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del

trasferimento alla citta' metropolitana. Gli oneri delle attivita' di

valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della

Regione Lombardia e della citta' metropolitana. Il valore rivestito

dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni

della Regione Lombardia, come sopra accertato, e' quanto dovuto

rispettivamente alla citta' metropolitana e alla nuova Provincia di

Monza e Brianza. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232.

Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica.

 49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione

Lombardia, anche mediante societa' dalla stessa controllate, nelle

societa' partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di

Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i

componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette

societa' decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi

nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per

la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'articolo

4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando

quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha

effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. PERIODO

SOPPRESSO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232. PERIODO SOPPRESSO DALLA

L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232.

 50. Alle citta' metropolitane si applicano, per quanto compatibili,

le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonche'

le norme di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

 51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della

Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono

disciplinate dalla presente legge.

 52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie

di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e

le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo

periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al

predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

 53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle

province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle

d'Aosta.

 54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53

esclusivamente:

 a) il presidente della provincia;

 b) il consiglio provinciale;

 c) l'assemblea dei sindaci.

 55. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e

presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci,

sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e

all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite

dallo statuto. Il consiglio e' l'organo di indirizzo e controllo,

propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani,

programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal

presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite

dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il

consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere

dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso

dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un

terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della

popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via

definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri

propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo

statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto

proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti

che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia

e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

 56. L'assemblea dei sindaci e' costituita dai sindaci dei comuni

appartenenti alla provincia.

 57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo,

possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone

omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento

collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica.

 58. Il presidente della provincia e' eletto dai sindaci e dai

consiglieri dei comuni della provincia.

 59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni e

percepisce un'indennita', a carico del bilancio della provincia,

determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo,

in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualita' di

sindaco.

 60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della

provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data

di svolgimento delle elezioni. (12)

 61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature,

sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto.

Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale

appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore

otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno

antecedente la votazione.

 61-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della legge 21

marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, dopo le parole: 'legge

25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni,' sono inserite le

seguenti: 'nonche' per le elezioni previste dalla legge 7 aprile

2014, n. 56,'.

 62. Il presidente della provincia e' eletto con voto diretto,

libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un

unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui

al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione

sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.

 63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di

presidente della provincia. Il voto e' ponderato ai sensi dei commi

33 e 34.

 64. E' eletto presidente della provincia il candidato che consegue

il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai

commi 33 e 34. In caso di parita' di voti, e' eletto il candidato

piu' giovane.

 65. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di

cessazione dalla carica di sindaco.

 66. Il presidente della provincia puo' nominare un vicepresidente,

scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali

funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al

consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in

ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente puo' altresi'

assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del

principio di collegialita', secondo le modalita' e nei limiti

stabiliti dallo statuto.

 67. Il consiglio provinciale e' composto dal presidente della

provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione

superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con

popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle

province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

 68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.

 69. Il consiglio provinciale e' eletto dai sindaci e dai

consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a

consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica.

La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da

consigliere provinciale.

 70. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero

di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e

non inferiore alla meta' degli stessi, sottoscritte da almeno il 5

per cento degli aventi diritto al voto.

 71. Nelle liste nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in

misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con

arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei candidati

del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a

50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la

lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso piu'

rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da

assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La

lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti,

contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto

dal comma 70 e' inammissibile.

 72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della

legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 71.

 73. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui al

comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del

ventesimo giorno antecedente la votazione.

 74. Il consiglio provinciale e' eletto con voto diretto, libero e

segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico

collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia.

L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di

cui al comma 61.

 75. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio

elettorale di cui al comma 61 in colori diversi a seconda della

fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al

voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma

33. Agli aventi diritto e' consegnata la scheda del colore relativo

al comune in cui sono in carica.

 76. Ciascun elettore esprime un voto, che viene ponderato ai sensi

dei commi 32, 33 e 34. Ciascun elettore puo' esprimere, inoltre,

nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un

candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella

lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il

cognome; il valore del voto e' ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e

34.

 77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio,

determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra

individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei

seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto

previsto dai commi 36, 37 e 38.

 78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa

la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune

della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima

lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si

considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto

sindaco o consigliere in un comune della provincia.

 79. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione

del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi

dei commi da 58 a 78 e' indetta e si svolge:

 a) entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui organi scadono

per fine mandato nel 2014;

 b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro novanta

giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o

scioglimento anticipato degli organi provinciali. Al fine di

garantire l'effettiva rappresentativita' degli organi eletti, anche

con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena

corrispondenza ai territori nonche' un ampliamento dei soggetti

eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla

circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al

turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi

dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182,

dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento

degli aventi diritto al voto, il termine e' differito al

quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli

eletti. (14) ***((16))***

 80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i

consiglieri provinciali uscenti.

 81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il consiglio

provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al 31

dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle

modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l'assemblea dei

sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette

modifiche entro il 31 dicembre 2014. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24

GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO

2014, N. 114. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90,

CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114. In

caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30

giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere

sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

 82. Nel caso di cui al comma 79, lettere a) e b), in deroga alle

disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27

dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla

data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i

casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario a

partire dal 1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio

provinciale, nonche' la giunta provinciale, restano in carica a

titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti

urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della

provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78.

 83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b), l'assemblea dei

sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente

legge entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale. In

caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la

predetta data si applica la procedura per l'esercizio del potere

sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

 84. Gli incarichi di consigliere provinciale e di componente

dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Restano

a carico della provincia gli oneri connessi con le attivita' in

materia di status degli amministratori, relativi ai permessi

retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di

cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico.

 85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni

di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

 a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento,

nonche' tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di

competenza;

 b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale,

autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in

coerenza con la programmazione regionale, nonche' costruzione e

gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione

stradale ad esse inerente;

 c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto

della programmazione regionale;

 d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza

tecnico-amministrativa agli enti locali;

 e) gestione dell'edilizia scolastica;

 f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e

promozione delle pari opportunita' sul territorio provinciale.

 86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano

altresi' le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

 a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di

servizi in forma associata in base alle specificita' del territorio

medesimo;

 b) cura delle relazioni istituzionali con province, province

autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di

altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia

caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con

gli enti predetti.

 87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei

limiti e secondo le modalita' stabilite dalla legislazione statale e

regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai

sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della

Costituzione.

 88. La provincia puo' altresi', d'intesa con i comuni, esercitare

le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione

appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di

organizzazione di concorsi e procedure selettive.

 89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le

regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni

provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione

dell'articolo 118 della Costituzione, nonche' al fine di conseguire

le seguenti finalita': individuazione dell'ambito territoriale

ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello

svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle

unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie;

adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti

territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o

convenzioni. Sono altresi' valorizzate forme di esercizio associato

di funzioni da parte di piu' enti locali, nonche' le autonomie

funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono

trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad

essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di

esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data e' determinata

nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma

92 per le funzioni di competenza statale ovvero e' stabilita dalla

regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza

regionale.

 90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o

regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica

prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti

servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in

ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti

disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e

principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai

sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

 a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al

comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive

competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e

l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto

istituzionale, con tempi, modalita' e forme di coordinamento con

regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino

di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e

sussidiarieta', anche valorizzando, ove possibile, le autonomie

funzionali;

 b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le

funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno

o piu' enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il

Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

 91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale,

mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di

cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.

 92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di

quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del

Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la

semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle

finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza

unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle

risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse

all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi

dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti,

garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso,

nonche' quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per

essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse

finanziarie, gia' spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119

della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti

subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte

quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque

quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto

attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni

sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle

funzioni amministrative delle province in materie di competenza

statale. (1)

 93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma

91 ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 92,

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al

medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative

delle province di competenza statale.

 94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti

dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono

essere modificati gli obiettivi del patto di stabilita' interno e le

facolta' di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo

restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente

disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica.

 95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al

comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto,

si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

 96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si

applicano le seguenti disposizioni:

 a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed

economica, con riferimento alle voci del trattamento economico

fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento,

nonche' l'anzianita' di servizio maturata; le corrispondenti risorse

sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle

destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento

accessorio, nonche' la progressione economica orizzontale, secondo

quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a

costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale

trasferito, nell'ambito dei piu' generali fondi delle risorse

decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi

di produttivita', la retribuzione di risultato e le indennita'

accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli

importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere

incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo

decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo

contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di

entrata in vigore della presente legge;

 b) il trasferimento della proprieta' dei beni mobili e immobili e'

esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi

alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita

puo' provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

 c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti

attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento

delle risorse tiene conto anche delle passivita'; sono trasferite le

risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che

rientrano nei rapporti trasferiti;

 d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non

rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui

limiti dell'indebitamento, nonche' di ogni altra disposizione di

legge che, per effetto del trasferimento, puo' determinare

inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni

compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o

locali e livello statale, secondo modalita' individuate con decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il

Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata,

che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

 97. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di

entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri di cui al comma 92, uno o piu' decreti legislativi, previo

parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il

coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari

competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione

statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti

territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi

enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

 a) salva la necessita' di diversa attribuzione per esigenze di

tutela dell'unita' giuridica ed economica della Repubblica e in

particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i

diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di

riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui

agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della legge 5

maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica;

 b) le risorse finanziarie, gia' spettanti alle province ai sensi

dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle

funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a

11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni

trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della

successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di

gestione.

 98. Al commissario di cui all'articolo 141 del testo unico, e

successive modificazioni, nonche' ad eventuali sub-commissari si

applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo

38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,

nonche' quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del

Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia

di professionalita' e onorabilita' dei commissari giudiziali e

straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle

grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti si

applicano, altresi', le disposizioni del testo unico di cui al

decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

 99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei

commissari straordinari dell'ente provincia, sono tenuti ad avvalersi

di dirigenti o funzionari del comune capoluogo, senza oneri

aggiuntivi.

 100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali

sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla data

di entrata in vigore della presente legge.

 101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la citta'

metropolitana di Roma capitale e' disciplinata dalle norme relative

alle citta' metropolitane di cui alla presente legge.

 102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n.

156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite

a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, comma 2, della legge

5 maggio 2009, n. 42.

 103. Lo statuto della citta' metropolitana di Roma capitale, con le

modalita' previste al comma 11, disciplina i rapporti tra la citta'

metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni,

garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma e' chiamata a

svolgere quale sede degli organi costituzionali nonche' delle

rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso

la Repubblica italiana, presso lo Stato della Citta' del Vaticano e

presso le istituzioni internazionali.

 104. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio

2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 135, e i commi da 1 a 13 dell'articolo 16 del decreto-legge

13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono abrogati.

 105. All'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) il terzo periodo del comma 3 e' sostituito dal seguente: «Il

consiglio e' composto da un numero di consiglieri definito nello

statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i

propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e

assicurando la rappresentanza di ogni comune»;

 b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

 «4. L'unione ha potesta' statutaria e regolamentare e ad essa si

applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni

della legge recante disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle

province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per

l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli

amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale

e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalita'

di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di

prima istituzione lo statuto dell'unione e' approvato dai consigli

dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal

consiglio dell'unione»;

 c) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:

 «5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del

segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che cio'

comporti l'erogazione di ulteriori indennita' e, comunque, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli

incarichi per le funzioni di segretario gia' affidati ai dipendenti

delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo

1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di

comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23

marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni».

 106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo

32 del testo unico, come modificati dal comma 105, lo statuto

dell'unione di comuni deve altresi' rispettare i principi di

organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime

eventualmente disposti con legge regionale e assicurare la coerenza

con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.

 107. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) il comma 28-bis e' sostituito dal seguente:

 «28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32

del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

e successive modificazioni»;

 b) il comma 31 e' sostituito dal seguente:

 «31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni

di cui al presente articolo e' fissato in 10.000 abitanti, ovvero in

3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a

comunita' montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono

essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite

demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni

territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica

alle unioni di comuni gia' costituite».

 108. Tutte le cariche nell'unione sono esercitate a titolo

gratuito.

 109. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del

nuovo comune nato dalla fusione di piu' comuni cui hanno preso parte

comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli

amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con

popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni

in materia di ineleggibilita', incandidabilita', inconferibilita' e

incompatibilita' previste dalla legge per i comuni con popolazione

inferiore a 5.000 abitanti.

 110. Le seguenti attivita' possono essere svolte dalle unioni di

comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono,

con le seguenti modalita':

 a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un

funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari

dell'unione e dei comuni che la compongono;

 b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un

funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari

dell'unione e dei comuni che la compongono;

 c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da

comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte

da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un

collegio di revisori;

 d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di

controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione,

sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.

 111. Il presidente dell'unione di comuni, ove previsto dallo

statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'articolo 2

della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno

conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia

municipale.

 112. Qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano

all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano

l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui

all'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992,

n. 225, nonche' le connesse attivita' di prevenzione e

approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari

delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3, della predetta legge

n. 225 del 1992. (9)

 113. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b),

del codice di procedura penale, e di cui all'articolo 5, comma 1,

della legge 7 marzo 1986, n. 65, relative all'esercizio delle

funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di

appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono

riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia

municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui

l'unione esercita le funzioni stesse.

 114. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di

comuni, le risorse gia' quantificate sulla base degli accordi

decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare

istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento

economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse

dell'unione.

 115. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si

applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a

5.000 abitanti.

 116. In caso di fusione di uno o piu' comuni, fermo restando quanto

previsto dall'articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla

fusione adotta uno statuto che puo' prevedere anche forme particolari

di collegamento tra il nuovo comune e le comunita' che appartenevano

ai comuni oggetto della fusione.

 117. L'articolo 15, comma 2, del testo unico e' sostituito dal

seguente:

 «2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai

sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima

dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo

conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto

che entrera' in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarra'

vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del

nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovra' prevedere

che alle comunita' dei comuni oggetto della fusione siano assicurate

adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».

 118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi

ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili,

le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste

per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le

unioni di comuni.

 118-bis. L'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'

sostituito dal seguente:

 'Art. 20. - (Disposizioni per favorire la fusione di comuni e

razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali). - 1. A

decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che

danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e

successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui

all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e'

commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per

l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in

misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro.

 2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse

specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le

fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive

modificazioni.

 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di

comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro

dell'interno sono disciplinati le modalita' e i termini per

l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione

per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.

 5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le

disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei

fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione

tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al

decreto del Ministro dell'interno 1º settembre 2000, n. 318,

incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del

presente articolo'".

 119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i

margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in

materia a uno o piu' dei comuni originari e nei limiti degli stessi,

anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino

ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.

 120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante

da fusione e' coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un

comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione

dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri

per la finanza pubblica. Il comitato e' comunque consultato sullo

schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli

strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il

comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per

informare sulle attivita' programmate e su quelle in corso.

 121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali

derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni

derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale,

che puo' fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In

mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante

fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000

abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a

comunita' montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le

funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato

comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un

mandato elettorale.

 122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del

comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina

dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi

esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal

comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri

organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina

dei successori.

 123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle

politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttivita' del

personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo

al comparto regioni e autonomie locali del 1º aprile 1999, pubblicato

nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24

aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero

importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un

unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.

 124. Salva diversa disposizione della legge regionale:

 a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti

urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla

data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli

ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li

hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei

corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;

 b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di

revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina

dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono

svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica,

alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione

demografica;

 c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata

in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del

consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di

funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore

dimensione demografica tra quelli estinti.

 125. Il comune risultante da fusione:

 a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto

dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni

dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente

previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del

Ministro dell'interno;

 b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per

l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come

riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci

definitivamente approvati dai comuni estinti;

 c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi

non hanno gia' provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle

certificazioni del patto di stabilita' e delle dichiarazioni fiscali.

 126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico, la

popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni

dei comuni estinti.

 127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla

scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle

imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti

dei comuni estinti.

 128. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei

comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in

loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il

trasferimento della proprieta' dei beni mobili e immobili dai comuni

estinti al nuovo comune e' esente da oneri fiscali.

 129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere

conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni

preesistenti.

 130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione

in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento

previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune

incorporante conserva la propria personalita', succede in tutti i

rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo

decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di

incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle

comunita' del comune cessato siano assicurate adeguate forme di

partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo

statuto e' integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore

della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate

sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante

referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline

regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della

procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di

aggregazioni di comuni mediante incorporazione e' data facolta' di

modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale

sono definite le ulteriori modalita' della procedura di fusione per

incorporazione.

 130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto

previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,

n. 244, e successive modificazioni.

 131. Le regioni, nella definizione del patto di stabilita'

verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le

unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza

pubblica attribuito alla medesima regione.

 132. I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e

tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti

preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario

del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui

al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui

l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali e' sospesa

in virtu' di previsione legislativa.

 133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni

dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa

vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali

ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a

consorzi, aziende e societa' pubbliche di gestione, salve diverse

disposizioni specifiche di maggior favore.

 134. Per l'anno 2014, e' data priorita' nell'accesso alle risorse

di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.

69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,

ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonche' a

quelli presentati dalle unioni di comuni.

 135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011,

n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,

n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

 «a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il

consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da dieci

consiglieri e il numero massimo degli assessori e' stabilito in due;

 b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000

abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco,

da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori e' stabilito

in quattro»;

 b) le lettere c) e d) sono abrogate.

 136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135

provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli

oneri connessi con le attivita' in materia di status degli

amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte

prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della

relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa

specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini

del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli

oneri connessi con le attivita' in materia di status degli

amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri

previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80

e 86 del testo unico. (6) (8)

 137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000

abitanti, nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura

inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

 138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si

applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del

testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni e' comunque consentito un

numero massimo di tre mandati.

 139. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13

agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

settembre 2011, n. 148, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite

dalle seguenti: «15.000 abitanti».

 140. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data

di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro

dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo

recante la disciplina organica delle disposizioni concernenti il

comune di Campione d'Italia, secondo le modalita' e i principi e i

criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,

n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto del seguente

principio e criterio direttivo: riordino delle specialita' presenti

nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale

separata del predetto comune e della conseguente peculiare realta'

istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria,

doganale, fiscale e finanziaria.

 141. Dall'attuazione del comma 140 non devono derivare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

 142. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della

legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, le parole:

«e provinciali» sono soppresse.

 143. Il comma 115 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.

228, e' abrogato. Gli eventuali incarichi commissariali successivi

all'entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a

titolo gratuito.

 144. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione

alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data

della sua entrata in vigore.

 145. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e

Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni

ai principi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi da

104 a 141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale

Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei

rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con

riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 146. Con riferimento alle citta' metropolitane e alle province

trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del

patto di stabilita' che tenga conto delle funzioni a esse attribuite,

i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza

pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente

ovvero alle quali subentrano.

 147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli

obiettivi complessivi di economicita' e di revisione della spesa

previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle

citta' metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio

o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica delle

pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche

amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando

ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non

obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della

citta' metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo piani

adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al

Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno

per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario

per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari

competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i

risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio.

Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non

presentino i predetti piani nel termine indicato, il Presidente del

Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori oneri per il

bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano.

 148. Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto

territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi

organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive,

nonche' delle camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura.

 149. Al fine di procedere all'attuazione di quanto previsto

dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' per

accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma

di cui alla presente legge, il Ministro per gli affari regionali

predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, appositi programmi di attivita' contenenti modalita'

operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche

attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti

per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei

risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari

regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata, sono

stabilite le modalita' di monitoraggio sullo stato di attuazione

della riforma.

 150. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente

legge, le Province e le Citta' metropolitane assicurano un contributo

alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a

60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto

con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le

modalita' di riparto del contributo di cui al periodo precedente.

 150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di

cui al comma 92, a seguito del trasferimento delle risorse

finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse

all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi

dei commi da 85 a 97, tra le Province, citta' metropolitane e gli

altri enti territoriali interessati, stabilisce altresi' le modalita'

di recupero delle somme di cui al comma 150-bis.

 151. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

 Data a Roma, addi' 7 aprile 2014

 NAPOLITANO

 Renzi, Presidente del Consiglio dei

 ministri

 Alfano, Ministro dell'interno

 Lanzetta, Ministro per gli affari

 regionali

 Boschi, Ministro per le riforme

 costituzionali e i rapporti con il

 Parlamento

Visto, il Guardasigilli: Orlando

-------------

AGGIORNAMENTO (1)

 Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla

L. 23 giugno 2014, n. 89, ha disposto (con l'art. 47, comma 6) che

"Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma

92 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, a seguito del

trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e

organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere

trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97 dello stesso articolo 1,

tra le Province, le citta' metropolitane e gli altri Enti

territoriali interessati, stabilisce altresi' le modalita' di

recupero delle somme di cui ai commi precedenti".

---------------

AGGIORNAMENTO (2)

 Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla

L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 23, comma 1-quater)

che "Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14,

della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificato dal presente

articolo, dal 1º gennaio 2015 le attivita' ivi previste a cui occorra

dare continuita' fino all'entrata in funzione della citta'

metropolitana di Venezia sono assicurate da un commissario nominato

ai sensi dell'articolo 19 del testo unico di cui al regio decreto 3

marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni".

---------------

AGGIORNAMENTO (6)

 Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla

L. 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal D.L. 9 febbraio

2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n.

45, ha disposto (con l'art. 44, comma 2-bis) che "In deroga alle

disposizioni di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136,

della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei

comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con

popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata

da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa', e' data facolta' di

applicare l'indennita' di funzione prevista dal regolamento di cui al

decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la

classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000

abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui

all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per

la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale".

---------------

AGGIORNAMENTO (8)

 Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla

L. 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal D.L. 16 ottobre

2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017,

n. 172, ha disposto (con l'art. 44, comma 2-bis) che "In deroga alle

disposizioni di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136,

della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei

comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con

popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata

da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa', e' data facolta' di

applicare l'indennita' di funzione prevista dal regolamento di cui al

decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la

classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000

abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui

all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per

la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale".

---------------

AGGIORNAMENTO (9)

 Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1,

lettera d)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n.

225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si

intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli.

In particolare:

 [...]

 d) l'articolo 15 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo

1, comma 112, legge 7 aprile 2014, n. 56, deve intendersi riferito

all'articolo 12 del presente decreto".

---------------

AGGIORNAMENTO (12)

 Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni

dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 17-bis,

comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge

7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2020 e 2021".

---------------

AGGIORNAMENTO (14)

 Il D.L. 20 aprile 2020, n. 26, convertito con modificazioni dalla

L. 19 giugno 2020, n. 59, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera

d-bis)) che "In considerazione della situazione epidemiologica da

COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni

elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito

indicato:

 a) [...];

 b) [...];

 c) [...];

 d) [...].

 d-bis) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 79,

lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente all'anno

2020, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli

provinciali si svolgono entro novanta giorni dalle elezioni dei

consigli comunali di cui alla lettera b) del presente comma; fino al

rinnovo degli organi e' prorogata la durata del mandato di quelli in

carica".

---------------

AGGIORNAMENTO (16)

 Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla

L. 27 novembre 2020, n. 159, nel modificare l'art. 1, comma 1,

lettera d-bis) del D.L. 20 aprile 2020, n. 26, convertito con

modificazioni dalla L. 19 giugno 2020, n. 59, ha conseguentemente

disposto (con l'art. 1, comma 4-quinquiesdecies) che "Le

consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle

province e dei consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1,

lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito,

con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, sono rinviate,

anche ove gia' indette, e si svolgono entro il 31 marzo 2021,

mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Allegato A)

Testo in vigore dal: 19-8-2014

**(articolo 1, comma 34)**

**Criteri e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui**

 **e' commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle**

 **citta' metropolitane e delle province**

 Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a

ciascuna citta' metropolitana e a ciascuna provincia si procede

secondo le seguenti operazioni:

 a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce

demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si

determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce

demografiche cui appartengono i comuni della citta' metropolitana o

della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione

della citta' metropolitana o della provincia;

 b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina

il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del

rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la

popolazione dell'intera citta' metropolitana o provincia;

 c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione

di un comune e la popolazione dell'intera citta' metropolitana o

provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune e'

ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente e' assegnato

in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non

appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale

alla rispettiva popolazione;

 d) qualora per una o piu' fasce demografiche il valore

percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai

sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale

della fascia demografica e' ridotto a detta cifra; e' esclusa da tale

riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla

lettera c); il valore percentuale eccedente e' assegnato in aumento

al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima

citta' metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste

in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che

il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35;

e' esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il

comune di cui alla lettera c);

 e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli

elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice e'

dato ***((...))*** dal risultato della divisione del valore percentuale

determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito

dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e

dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica,

***((approssimato alla terza cifra decimale e))*** moltiplicato per 1.000.